



COMUNE DI ALTO – PROVINCIA DI CUNEO

**Relazione al Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

RELAZIONE

PREMESSA

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione”.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, fermo restando quanto previsto dall’ art. 3 commi da 27 a 29 della legge 244/2007 e dall’art. 1 comma 569 della legge 147/2013, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’ azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate predisposto dal Sindaco nel mese di marzo 2015, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente ed inviato alla competente Sezione della Corte dei Conti del Piemonte con nota prot. 2015/P/000736 in data 03.04.2015.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti e che anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

Il Sindaco, ha pertanto predisposto, la Relazione sui risultati conseguiti dall’attuazione del Piano operativo che verrà anch’essa inviata alla Corte dei Conti entro il 31.03.2016 e pubblicata sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società” ; e’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L’acquisto di nuove

partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31 marzo 2015 ha elencato le partecipazioni societarie del Comune di Alto e individuato gli indirizzi operativi necessari per ottemperare alle disposizioni di legge su menzionate.

Nella tabella che segue sono indicate le partecipazioni societarie e gli indirizzi operativi :

Società	Indirizzi Operativi contenuti del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie
ACDA Spa	<p>Mantenimento della partecipazione comunale in ACDA SPA</p> <p>1. L'ACDA è il gestore del servizio idrico integrato dell'area rappresentata dall'Autorità d'Ambito 4 "Cuneese" titolare di funzioni di governo e di controllo del servizio.</p> <p>La partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.</p> <p>Non risulta quindi applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014).</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) per la presenza nella società di un numero di amministratori inferiore al numero dei dipendenti.</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate.</p> <p>Non applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014).</p> <p>Si fa infatti riferimento a quanto specificato nel piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p> <p>Applicabile il criterio di cui alla lettera e) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014): per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente , vista la ridotta partecipazione all'interno della società (0,18% del capitale sociale) si impegna , nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.</p>

<p>FINGRANDA Spa</p>	<p>Dismissione della quota di partecipazione in Fingranda Spa</p> <p>La Società Fingranda SPA , avente sede in Cuneo, è stata costituita quale strumento finalizzato a promuovere lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo, operando con criteri di economicità nel quadro della programmazione nazionale, regionale, provinciale e locale. I settori di intervento sono principalmente Innovazione- Energia ed ambiente – Turismo – Logistica e trasporti – Agroindustria.</p> <p>Si ricade qui nel caso di servizi di interesse generale poiché lo statuto della società prevede promozione dello sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo con la possibilità di assumere iniziative di qualsiasi tipo per promuovere, coordinare e realizzare attività di rilevante interesse per la Provincia di Cuneo in ogni settore, sia esso economico, produttivo, commerciale e turistico, che sociale, culturale, sportivo, ambientale, dei trasporti e delle risorse idriche. In questo caso lo sviluppo del territorio e della comunità rientra nelle competenze generale dell'ente”.</p> <p>Sono soci della società numerosi Comuni della Provincia di Cuneo , le Comunità montane della Provincia di Cuneo, 4 Fondazioni Bancarie , Associazioni di categoria (Unione Industriale, Camera di Commercio, Coldiretti e Confcooperative Cuneo, ...) e Privati</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014). La partecipazione in questione è detenuta ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.</p> <p>Risulta applicabile il criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti.</p> <p>Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera c) articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) in quanto non risultano sovrapposizioni di oggetto societario con altre società partecipate.</p> <p>Non applicabile il criterio di cui alla lettera d) di cui all'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 (190/2014) lett. d) .Si fa infatti riferimento a quanto sopra specificato per l'applicabilità della presente misura a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino nello specifico contesto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p> <p>Applicabile il criterio di cui alla lettera e) . Per quanto concerne il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni questo Ente , vista la ridotta partecipazione all'interno della società (0,01% del capitale sociale) si dovrebbe impegnare , nelle pertinenti sedi societarie, a sostenere la riduzione della spesa per amministratori, in occasione del rinnovo degli organi societari, oltre che nell'evenienza in cui l'argomento, per qualsiasi ragione, sia proposto all'ordine del giorno, anticipatamente rispetto a tale scadenza.</p>
-----------------------------	--

<p>A.C.T.S. Spa</p>	<p>Dismissione della propria partecipazione in ACTS Spa / in alternativa fusione inversa per incorporazione della controllante (ACTS SPA) nella controllata (TPL Linea Srl)</p> <p>La società svolge il servizio di trasporto pubblico locale . Non risulta applicabile il criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 611 della legge finanziaria 2015 . (190/2014). Le partecipazioni sono attualmente detenute ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 – art. 13 -, comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico.</p> <p>Il Comune di Alto ha una popolazione inferiore a 120 abitanti; il servizio di trasporto pubblico locale costituisce l'unica possibilità di mobilità e consente alla popolazione locale, per la maggior parte anziana e con maggiore difficoltà negli spostamenti , di raggiungere le vicine località ove per fruire dei principali servizi non reperibili in loco.</p> <p>La quota di partecipazione che il Comune di Alto ha all'interno dell'A.C.T.S. SpA (0,01538%) non consente al Comune di influire sulle decisioni dei corrispondenti organi societari.</p> <p>Il criterio di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) obbliga comunque ad avviare le procedure di dismissione per quanto concerne le partecipazioni in A.C.T.S. SpA; nel dettaglio si sottolinea che per ACTS, essendosi ridotta l'operatività nel mero controllo della propria partecipazione sulla società effettivamente esercente l'attività di trasporto pubblico locale (TPL Linea S.r.l.) la dismissione potrebbe proficuamente tradursi in un'ipotesi di fusione per incorporazione tra la controllante e la controllata. (art. 1 comma 611 lett. c), d) Tale indirizzo dovrà essere esplicitato nelle opportune sedi societarie, in quanto la sua realizzazione necessita del consenso degli altri soci pubblici , in particolare della Provincia di Savona.</p>
----------------------------	--

ATTIVITA' SVOLTE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI OPERATIVI

L'Amministrazione del Comune di Alto ha adottato i provvedimenti di seguito indicati al fine di dare attuazione al Piano Operativo di razionalizzazione delle seguenti società partecipate:

Società ACDA Spa : Mantenimento. Il Consiglio Comunale di questo Comune con precedenti provvedimenti (CC.22 del 19/09/2008 e CC.36 del 26/09/2013) aveva assunto determinazioni in merito al mantenimento della società ACDA Spa, società interamente pubblica, che in relazione alle disposizioni in materia, gestisce il servizio idrico integrato, evidenziando il rispetto dei disposti contenuti nell'art. 3, comma 27 della legge 244/2007.

Società Fingranda Spa : Dismissione. In relazione all'indirizzo operativo di addivenire alla dismissione della partecipazione nella predetta società, con decreto sindacale n. 55 in data 12.10.2015 si è dato corso alle procedure di dismissione della propria quota di partecipazione , con contestuale approvazione di apposito atto di indirizzo circa le specifiche modalità di esecuzione, approvando in particolare il valore di stima delle azioni quantificandole nel loro valore nominale (n. 3 azioni del valore nominale di euro 51,64 ciascuna e così per un valore complessivo di euro 154,92, pari allo 0,01 % del capitale sociale).

Con determinazione del Servizio Amministrativo Contabile n. 16 in data 12.10.2015 veniva dato avvio alla procedura di dismissione dell'intera quota di partecipazione del Comune di Alto nella società Fingranda Spa mediante asta pubblica;

Il bando di gara veniva pubblicato all'albo pretorio del Comune di Alto e pubblicato sul sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" per il periodo 23.10.2015 – 12.11.2015 ;

Alla prevista data di consegna nessuna offerta perveniva all'Ufficio Protocollo del Comune di Alto e che pertanto si procedeva alla redazione di verbale di diserzione d'asta per la vendita delle azioni della società Fingranda Spa;

Con decreto sindacale n.56 in data 13.11.2015, si prendeva atto della diserzione di gara di asta pubblica per l'alienazione delle azioni della società Fingranda Spa possedute dal Comune di Alto. Con il medesimo provvedimento si stabiliva di non procedere ad ulteriori tentativi di vendita stante il modesto valore delle quote e di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Con lettera prot. 2015/P/0002529 in data 04.12.2015 veniva esercitato il diritto di recesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla società.

A seguito di tale raccomandata non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte della società Fingranda Spa.

ACTS Spa: in relazione all'indirizzo operativo espresso nel Piano operativo di razionalizzazione suindicato, la dismissione si è tradotta in una fusione per incorporazione tra la controllante (ACTS Spa) e la controllata (TPL Linea Srl)

La fusione tra le due società costituiva indirizzo preferenziale, in alternativa alla vendita delle azioni o alla liquidazione della Società Acts Spa, già impartito con decreto sindacale n. 16 in data 30.03.2015 ai fini del rispetto del criterio di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 611, lett.b) della legge 190/2014;

La partecipazione societaria del Comune di Alto nell'incorporante TPL Linea Srl, a seguito della fusione:

- si riduce in percentuale al 0,014% rispetto alla previgente in ACTS S.p.a. del 0,01538%. Aumenta in valore nominale da euro 657,93 ad euro 714,00 , in seguito al previsto aumento gratuito di capitale per imputazione di riserve, da euro 5.046.977,12 (come risultanti dalla rivalutazione operata in sede di fusione, pari invece ad euro 5.000.000,00 nell'ultimo bilancio approvato) ad euro 5.100.000,00;
- non varia la natura pubblica dell'attuale composizione societaria.

La fusione, approvata dal Comune di Alto con deliberazione Consiliare n. 6 in data 19 febbraio 2016, come sopra delineata legittima il mantenimento, nella società incorporante, del nesso eziologico della partecipazione ex art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, in precedenza sussistente per la società incorporata, ma attualmente superato ex art. 1 comma 611, lett. b) della Legge 190/2014.

Alto li 16 marzo 2016

Il Sindaco
(F.to Sicca Renato)